



GIUDICE DI PACE
-UFFICIO DI BARLETTA-

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice avv. [redacted] all'udienza del giorno [redacted]
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted] nato a Bari il [redacted] e residente in [redacted] al [redacted]
[redacted]

-Libero presente-

IMPUTATO

-del reato p. e p. dagli art. 81, 595, comma 1 e 2°, 61 n. 1), c.p.c., per
avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione di [redacted]
[redacted], ripetutamente screditandone la capacità professionale
con il riferire ai potenziali clienti che la stessa non sarebbe in grado di
gestire da sola l'agenzia di viaggi della quale è titolare, con le aggravanti
dell'attribuzione di un fatto determinato e dell'aver agito per abbietti
motivi di vendetta derivanti da loro pregresse relazioni personali;

In Barletta, in più date a partire dai primi giorni del mese di aprile 2006 e
sino alla data del 6.6.2007. querele del 04.05.2006 e del 26.06.2007.

Il P.M. V.P.O. avv. [redacted] conclude: affermarsi la penale
responsabilità dell'imputato e, tenuto conto dell'aumento per
l'aggravante, condanna alla pena di € 1.500,00.

Il difensore della parte civile avv. [redacted] assente, sostituito
dall'avv. [redacted], giusta delega; conclude come da conclusioni
scritte e nota specifica alle quali si riporta.

Il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Maria Pia Vigilante, sostituito
giusta delega dall'avv. Andreina Orlando conclude: assoluzione perché il
fatto non sussiste e deposita memoria difensiva.

N. [redacted] R.G. Notizie R.
N. [redacted] Sentenza
N. [redacted] R.G.

DEPOSITATA in Cancelleria
Il [redacted]

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE B8

NOTIFICATA sentenza al contumace
Il [redacted]

Ricezione comunicazione sentenza da
parte del P.M.
Il [redacted]

ATTO DI IMPUGNAZIONE

APPELLO addi.....
RICORSO
proposto dal imputato
difensore

Ricezione comunicazione dal P.M.
Il [redacted]

ATTO DI IMPUGNAZIONE

APPELLO addi.....
RICORSO
proposto dal P.M.

Notifica il.....all'imputato
Notifica il.....al difensore

APPELLO INCIDENTALE

P.M. il.....

Notifica il.....all'imputato
Notifica il.....al difensore

APPELLO INCIDENTALE

imputato addi.....
difensore
ricezione comunicazione dal P.M.
il.....

Divenuta esecutiva il.....
IL CANCELLIERE

Copia conforme sentenza per esecuzio
ne al P.M. il

CAMPIONE PENALE.....

N.....

REDDATA SCHEDA.....

MOTIVAZIONE

All'udienza del [redacted] si è definito il procedimento penale a carico di [redacted] [redacted] citato a giudizio, per rispondere, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Barletta, del reato di diffamazione ai sensi degli art. 81, 595, co. 1° e 2° c.p. 61 n. 1 c.p., in danno di [redacted] M. [redacted] M. [redacted], secondo quanto meglio specificato in epigrafe.

L'attività istruttoria è stata espletata attraverso produzione documentale l'escussione dei testi [redacted] [redacted], [redacted] Angelo e [redacted] [redacted].

Con consenso delle parti (c.d. patteggiamento istruttorio), il P.M. ha depositato verbale di sommarie informazioni rese dal teste [redacted] Angelo salvo il diritto delle parti a domande a precisazione. E' stata così sentita il teste [redacted] Angelo.

L'istruttoria si è conclusa con l'esame dell'imputato.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice ha invitato le parti a concludere e le stesse hanno formulato ed illustrato le loro conclusioni, quali risultano dal verbale di dibattimento.

Orbene, l'imputato va assolto atteso che non può ritenersi formata con certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova che dei fatti contestati all'odierno imputato, che secondo il capo di imputazione (così come modificato alla udienza del 01.11.11).

In particolare, a seguito della istruttoria è emerso che i fatti per cui è causa si sarebbero verificati dopo che [redacted] veniva licenziato da [redacted] M. [redacted] [redacted] ("ho licenziato il sig. S. [redacted] il 31.3.2006").

Inoltre, è emerso dalla istruttoria, che le parti tra cui è causa, in precedenza vi era stata una relazione sentimentale, che si era interrotta nel 2004, ma ciononostante lo [redacted] aveva continuato a lavorare presso l'agenzia della [redacted], fino alla data del suo licenziamento.

Risulta, altresì, dalla documentazione in atti che a seguito della lettera di licenziamento ricevuta il 3.4.2006, lo [redacted] ha instaurato un contenzioso civile nei confronti di [redacted] M. [redacted] M. [redacted], dinanzi al Tribunale di Trani.

Ciò detto, si rileva che in sede di querela del 4.5.2006, [redacted] M. [redacted] M. [redacted] ha dichiarato che nel pomeriggio del 3.4.2006 si recava in agenzia in compagnia di [redacted] [redacted] ed ivi giunta sostava dinanzi alla porta d'ingresso dell'agenzia [redacted], che inseriva le chiavi nella serratura ed accortosi che questa era stata cambiata si rivolgeva a lei dicendo "ti faccio vedere io cosa farò, ora chiamo i carabinieri".

In sede di querela del 26.7.2007, la [redacted] ha dichiarato che *“sin dai primi giorni di aprile 2007, stazionava costantemente dinanzi alla (...) agenzia”* *“sempre nel medesimo periodo, fermava i clienti per diffamare la sig.ra [redacted] e mettere in cattiva luce il suo operato”*.

Inoltre, l'odierna parte civile, [redacted] Montecchi [redacted], sentita quale teste ha riferito di aver appreso da alcuni clienti ([redacted] Demario e [redacted] Angeli) che lo [redacted] avrebbe detto loro *“cosa andate a fare dalla [redacted]”, poiché lei non capisce un caecchio e non è in grado da sola di gestire l'agenzia”*...

Sennonchè, deve osservarsi quanto alle deposizioni rese dalla [redacted] che la sua deposizione, in quanto anche costituita parte civile, dovrà essere sottoposto ad un vaglio di attendibilità più rigoroso rispetto a quella del teste c.d. estraneo.

Difatti, secondo il giudice di legittimità tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno, quindi, procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Cass. S.U. sent. n. [redacted] del [redacted]).

Ciò detto, le circostanze riferite dalla [redacted] non ha trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.

Il teste [redacted] [redacted] [redacted] ha dichiarato che nel 2007 lavorava presso l'agenzia della [redacted], dopo che lo [redacted] venne licenziato, ha riferito *“ricordo di aver visto sicuramente passare il sig. [redacted] fuori dall'agenzia, ma non ricordo che stazionasse all'esterno...”*.

Inoltre, anche se la stessa, a seguito di contestazione del P.M., ha confermato genericamente, le dichiarazioni rese nel verbale di s.i.t. del 7.9.07 (e cioè che lo [redacted] si fermava a parlare fuori dall'agenzia a parlare male con i clienti) tuttavia, ha precisato che *“comunque non potevo sentire cosa dicesse all'esterno”*.

Il teste [redacted] [redacted] [redacted], madre della odierna parte civile ha dichiarato, che mentre era all'interno dell'agenzia di Viaggi della figlia [redacted] [redacted] [redacted], ha visto che *“alcuni clienti venivano fermati dallo [redacted] fuori dall'agenzia e questi mostrava dei cataloghi e sconsigliava di rivolgersi all'agenzia perché la titolare li avrebbe trattati in maniera truffaldina”*.

Ed indicava quali clienti: [redacted] Demario e [redacted] Angeli.

Tuttavia, tale circostanza non è stata confermata né dal teste [redacted], né dal teste [redacted].

Il teste [redacted] infatti, non ha riferito che lo [redacted] si sarebbe rivolto a lui per mostrargli dei cataloghi, né che parlando con lui avrebbe parlato direttamente male della [redacted], ma che a sua volta, mentre era nei pressi dell'agenzia avrebbe visto lo [redacted] "parlare con delle persone ed indicava l'agenzia (...) sentii lo [redacted] dare consigli alle persone che erano vicine a lui, di non andare presso l'agenzia da lui indicata perché sarebbero stati trattati male (...) aveva in mano dei giornali che indicava, ma non se dire se si trattava di cataloghi".

Il teste [redacted] Domenico (amico del fratello della [redacted], Andrea) ha riferito che "in un'occasione ero in agenzia e lo [redacted] suonava il campanello per cercare di entrare, ma la [redacted] non apriva e mi diceva che aveva paura. Ricordo che in quell'occasione mi chiese di accompagnarla ai carabinieri per denunciare l'accaduto"; "nell'episodio innanzi detto non ho sentito offese nei confronti della [redacted]".

Ha altresì proseguito "Preciso che lo [redacted] non entrò e poco dopo andò via (...) ricordo che in un'occasione il correre consegnò allo [redacted] (che era fuori dall'agenzia un plico (...) non so se il plico fosse personale o dell'agenzia)".

In proposito l'imputato [redacted] [redacted] in sede di esame, ha riferito di non aver ricevuto alcun preavviso di licenziamento, ma che "un giorno recandomi in agenzia ho trovato le serrature cambiate. Per questo episodio ho presentato una denuncia presso i carabinieri".

Ha altresì dichiarato che "l'ultimo giorno che mi recai al lavoro e che trovai la saracinesca chiusa mentre ero all'esterno (...) ricevetti dal corriere documentazione di viaggio (...) che sottoscrissi per ricevuta. Quel giorno non venne la titolare ad aprire l'agenzia, mi recai quindi successivamente per consegnare alla battaglia tale documentazione ed in quell'occasione pretesi che a sua volta la [redacted] sottoscrivesse per ricevuta la documentazione che io le consegnai".

Alla stregua degli elementi evidenziati, ^{perché} considerato che è insufficiente e contraddittoria la prova dei fatti contestati all'odierno imputato, ai sensi dell'art. 530, c.p.p., deve essere dichiarata l'assoluzione di [redacted] [redacted] perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, visto l'art.530 c.p.p. assolve [redacted] dai reati di cui al capo di imputazione perché il fatto non sussiste..

Barletta, [redacted]



[Handwritten signature] [redacted]

IL GIUDICE DI PACE

[redacted]